

N. 01050/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 544 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Societa' Agno Chiampo Ambiente Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Stefano Bigolaro, Giuseppe Scuglia, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Montecchio Maggiore, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;

Provincia di Vicenza,

Consorzio "Ato Vicentino Ru",

Consorzio C.I.A.T;

“

per l'accertamento

della cessazione degli effetti della convenzione del 15.06.1994 tra MBS S.p.A (cui è subentrata Agno Chiampo Ambiente S.r.l.) ed il Comune di Montecchio Maggiore avente ad oggetto : "Realizzazione e gestione del progetto di recupero e sistemazione ambientale della discarica comunale di località Pontesello";

dell'insussistenza di qualsivoglia obbligo in capo alla Società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. di raccolta e smaltimento del percolato e biogas, oltre che a tutti gli oneri connessi alla gestione a far data dal 31 ottobre 2009 della discarica in località Pontesello;

nonché per la condanna

del Comune di Montecchio Maggiore, a prendere immediato possesso dell'immobile;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montecchio Maggiore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società pubblica Agno Chiampo chiede l'accertamento della cessazione degli effetti della convenzione stipulata con il comune di Montecchio Maggiore, nonché la condanna dello stesso a ricevere in restituzione l'area adibita a discarica di rifiuti solidi urbani in località Pontesello.

Con tale convenzione il Comune aveva affidato direttamente a M.B.S spa, società partecipata, la realizzazione e gestione della discarica controllata di rifiuti solidi urbani e assimilabili e la relativa ricomposizione ambientale, come da progetto adottato dal Consiglio comunale con deliberazione numero 38 del 13 aprile 1994.

All'art.3, rubricato "durata" si precisava che la presente convenzione avrà efficacia dalla data di approvazione del relativo provvedimento deliberativo dichiarato di immediata eseguibilità; produrrà i suoi effetti per il periodo di tempo necessario per la realizzazione delle opere e la gestione della discarica nonché, a coltivazione della discarica esaurita, per tutta la durata della fase di ricomposizione ambientale dell'area e sua gestione così come prevista in progetto e finanziata in sede di redazione della proposta di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Assume la ricorrente che il conferimento dei rifiuti è cessato nel 1999 e che alla fine del mese di giugno del 2002 sono stati completati i lavori di ricomposizione finali del sito, e che nel mese di ottobre del 2009 si è pure concluso, in conformità a quanto previsto dal provvedimento di approvazione del progetto, il periodo di gestione post mortem della discarica in esame (vale a dire 11 anni dalla data di avvio dei lavori di ricomposizione ambientale, avvenuto il 1 ottobre 1998). Precisa la ricorrente che dopo la stipula della convenzione la Provincia di Vicenza,

con decreto n.604 del 1995 ha autorizzato il CIAT (Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio) all'esercizio della discarica a seguito della chiusura della fase di post gestione dell'impianto.

Si è proceduto su incarico del Comune proprietario delle aree alla predisposizione del collaudo tecnico amministrativo, i cui esiti sono stati valutati dalla Commissione tecnica provinciale per l'ambiente nella seduta dell'11 agosto 2011 e recepiti con la deliberazione di Giunta Provinciale numero 262 del 19 ottobre 2011. In particolare dal collaudo è emersa la non abbandonabilità del sito, atteso che è stata riscontrata la produzione di percolato, ciò che ha determinato la proroga per ulteriori 15 anni della gestione post mortem della discarica in esame. La Provincia si è limitata a chiedere al Consorzio, quale soggetto formalmente titolare dell'autorizzazione all'esercizio, e alla ricorrente, in qualità di gestore della discarica in forza della risalente convenzione sottoscritta con il Comune, di elaborare congiuntamente e di presentare alla Provincia un documento riportante le modalità gestionali progettuali che intendevano mettere in atto per la prosecuzione della gestione post chiusura. Rileva la ricorrente come la Provincia, nel richiedere tali adempimenti, abbia omissis qualsiasi indicazione in ordine al reperimento e messa a disposizione delle risorse finanziarie per far fronte ai costi derivanti dalla prosecuzione di detta fase.

La ricorrente, nonostante non avesse più alcun obbligo per la gestione del sito attesa la scadenza della convenzione stipulata, chiedeva al Comune e al Consorzio che si facessero carico dell'individuazione delle risorse finanziarie necessarie.

Il CIAT, pur rendendosi disponibile a mettere a disposizione un contributo pari a € 49.000, sufficiente a far fronte ai costi di gestione per qualche mese, ricordava che a far data dal 2008 non svolgeva più la funzione di ente responsabile di bacino, limitandosi ad auspicare un intervento coordinato da parte di tutti gli enti interessati al fine di predisporre un nuovo progetto di gestione della discarica e di reperire le necessarie risorse economiche.

Comunque, anche al fine di dar seguito alla richiesta della Provincia, incaricava un professionista per la redazione del progetto studio di fattibilità sulla prosecuzione della gestione della discarica, studio trasmesso in ottemperanza alle indicazioni contenute nella delibera provinciale.

La situazione induceva la società ricorrente a offrire formalmente la restituzione del sito al Comune, diffidandolo a prenderne possesso entro la data del 30 marzo 2012, con riserva espressa di ripetere tutte le spese sostenute per la gestione del sito a far data dall'ottobre del 2009, ammontanti fino a quel momento in una somma superiore a € 250.000.

A fronte del rifiuto del Comune, la ricorrente chiedeva con il ricorso in epigrafe l'accertamento dell'inesistenza in capo a essa di qualsivoglia obbligo di gestione della discarica, nonché la condanna del Comune a riprenderne il possesso, derivando gli obblighi dell'odierna ricorrente esclusivamente dalla convenzione, obblighi cessati in data 31 ottobre 2009.

Si è costituito il Comune, contestando la fondatezza del ricorso e osservando che titolare dell'autorizzazione alla gestione della discarica sarebbe semmai il Consorzio e non il Comune, sì che la discarica ancora

operativa, sia pure nella sua fase di gestione post mortem, dovrebbe essere restituita al titolare dell'autorizzazione e non al Comune che è il mero proprietario del sito.

Il ricorso sarebbe poi inammissibile per mancata impugnazione della delibera provinciale che ha prorogato la gestione post operativa per ulteriori 15 anni richiedendo al CIAT e al gestore la predisposizione di un documento riportante le modalità gestionali progettuali da mettere in atto, determinando la mancata impugnazione la carenza di un interesse attuale concreto della ricorrente alla pronuncia di accertamento e condanna, atteso che a fronte dei citati provvedimenti la ricorrente sarebbe comunque obbligata ad assicurare la gestione operativa della discarica.

In ogni caso, osserva sempre il Comune, l'obbligo di procedere nella gestione post mortem incomberebbe sull'odierna ricorrente in forza del decreto legislativo 36 del 2003 che impone al gestore di assicurare la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica, sicché la ricorrente non potrebbe in nessun caso ritenersi liberata dagli obblighi di gestione post mortem.

All'udienza cautelare la ricorrente ha preannunciato al Collegio la necessità di presentare un ricorso per motivi aggiunti al fine di estendere l'oggetto del giudizio anche nei confronti del Consorzio e dell'Autorità di bacino succedutesi a seguito delle modifiche legislative intervenute, poi ritualmente notificato, chiedendo la condanna al rimborso dei costi indebitamente sostenuti successivamente alla scadenza dei propri obblighi di gestione.

All'odierna udienza, dopo discussione, prodotte ulteriori memorie alle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.

La questione all'esame del Collegio presenta profili di indubbio interesse, e si confronta con la plausibilità della domanda contenuta nel ricorso, laddove contesta la debenza di ulteriori obblighi discendenti da un atto convenzionale la cui durata sarebbe ormai scaduta.

E' tale l'interpretazione infatti che la ricorrente segue della parte dell'articolo 3 della convenzione laddove questo si riferisce a tutta la durata della fase di ricomposizione ambientale dell'area e sua gestione così come prevista in progetto e finanziata in sede di redazione della proposta di tariffa, riferimento al progetto contenuto anche nell'ultimo comma, laddove si prevede che alla scadenza della convenzione la concessionaria è tenuta a riconsegnare al Comune l'area recuperata, libera da attrezzature e impianti, secondo progetto.

In buona sostanza la tesi vuole affermare la perfetta sovrapponibilità fra la durata prevista dal progetto, e il suo finanziamento, prevedendosi cioè una corretta provvista per l'intera durata, compresa la fase di ricomposizione ambientale.

Pertanto, sempre in tesi, ogni vicenda successiva che fuoriesca da tale stretto rapporto, per esempio per effetto di una proroga della fase di ricomposizione, sarebbe del tutto irrilevante nei confronti della ricorrente che risulterebbe astretta esclusivamente per il periodo indicato nel progetto, e per tale ragione il provvedimento di proroga non presenterebbe alcun carattere lesivo, e pertanto suscettibile di impugnazione, non rivolgendosi direttamente alla ricorrente medesima per effetto dell'avvenuta scadenza della convenzione.

L'assunto non può essere condiviso.

Premesso che la mancata impugnazione della delibera della Giunta Provinciale rende intangibile la determinazione di proroga della fase di gestione post chiusura per almeno ulteriori 15 anni, atteso il perdurare della produzione di percolato e di bio-gas, deve condividersi la difesa del Comune laddove richiama il disposto dell'articolo 9 della convenzione, in tema di esercizio della discarica, in particolare ove vien detto che la concessionaria si obbliga a esercitare la discarica in conformità alle prescrizioni limiti e disposizioni che potranno essere contenute nei provvedimenti regionali o provinciali adeguandosi in ogni tempo ed entro i termini stabiliti alle eventuali nuove normative o prescrizioni.

Ma se anche potesse sostenersi che tale previsione sia sempre contenuta nel torno temporale regolato dall'articolo 3 della convenzione, la domanda va respinta in quanto l'articolo 13 del decreto legislativo 36 del 2003 prevede che il gestore della discarica sia responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e3: nella gestione dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati tempi modalità e criteri e le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post operativa e di ripristino ambientale... la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente.

Il venir meno della convenzione non fa dunque cessare ex se la condizione di gestore della discarica in capo alla ricorrente, dato che alla

scadenza della convenzione l'obbligo della concessionaria stessa è quello della riconsegna dell'area, essendo ormai ultimata la ricomposizione ambientale, mentre, per effetto della disposta proroga, anche tale ricomposizione deve essere oggetto della proposta elaborata dal gestore e dal soggetto autorizzato all'esercizio della discarica.

La mancata impugnazione della delibera della Giunta provinciale, infine impedisce anche la cognizione della legittimità della delibera di proroga sotto il profilo della eventuale mancata individuazione dei fondi per la gestione post operativa.

Il ricorso deve dunque essere respinto, pur sussistendo giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)